

LINEE-GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO ALLOGGIATIVO E CRITERI DI PRIORITÀ TEMPORALE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ABITAZIONI.

Principi fondamentali.

Al fabbisogno abitativo della città dell'Aquila va corrisposta una offerta abitativa corrispondente nell'ambito della Città.

Ai nuclei familiari aventi i requisiti di cui al presente articolato, va garantita urgente ed idonea sistemazione abitativa.

Nell'assegnazione delle abitazioni disponibili, va tenuto conto di priorità temporali chiare, esplicite e trasparenti.

Articolo 1 - DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI MOBILITÀ QUOTIDIANA DI L'AQUILA

E' definito ambito di mobilità quotidiana l'ambito definito dai seguenti Comuni: L'Aquila, Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant'Angelo.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DI "NUCLEO DI COABITAZIONE"

Possono partecipare al bando per l'assegnazione dei "moduli abitativi" i "nuclei di coabitazione".

Per nucleo di coabitazione si intende:

- a) il nucleo familiare¹;
- b) l'unione di più nuclei familiari richiedenti congiuntamente una abitazione;
- c) l'insieme di più persone che decidono di coabitare ai fini dell'assegnazione di abitazione idonea, anche indipendentemente dalle relazioni di parentela, comprese le persone che sono stabilmente inserite nel nucleo familiare con funzione di assistenza domiciliare ai minori, agli infermi, ai disabili ed in genere ai soggetti non autosufficienti.

Nel nucleo di coabitazione tutti i componenti devono possedere i requisiti necessari per poter usufruire dell'assegnazione, ivi inclusi il possesso dell'eventuale permesso di soggiorno.

Articolo 3 - DEFINIZIONE DI "STABILE DIMORA"

La stabile dimora corrisponde alla definizione di domicilio data dal codice civile. Pertanto per stabile dimora si intende "il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi".

Nel caso in cui il nucleo abiti in un immobile a titolo di usufrutto, abitazione, comodato o locazione, **deve dimostrare tale condizione attraverso la produzione di atti e/o certificati che attestino l'effettivo uso/abitazione stabile e la data certa della stabile dimora antecedente al 5 aprile, quali, a titolo di esempio, l'atto pubblico, la scrittura privata registrata e certificato di residenza.**

1 Nucleo familiare così come risultante alla data del 5 Aprile, fatte salve modifiche per nascite, decessi, matrimoni, divorzi o separazioni.

Articolo 4 - REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO PRIORITARIO, AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI.

Il FABBISOGNO PRIORITARIO è composto dall'insieme dei nuclei di coabitazione residenti e stabilmente domiciliati **oppure comunque stabilmente domiciliati** nel Comune di L'Aquila, che abbiano contestualmente i seguenti requisiti:

1. avere abitazione principale, di residenza o di domicilio, classificata E, F o comunque inaccessibile² **ovvero con classificazione differente purchè, alla data del 6 aprile 2009, condotta in locazione ed oggetto di procedura di sfratto, esclusa causa di morosità, o di licenza di finita locazione;**
2. non essere proprietari di altre unità abitative, diverse dalla principale, classificate A ed effettivamente idonee all'abitazione³, ubicate nei Comuni appartenenti all'ambito di mobilità di cui all'art. 1.
3. nessun componente del nucleo di coabitazione deve essere titolare di un contratto di affitto, per abitazione sita presso uno dei Comuni di cui all'Art.1, stipulato ai sensi dell'Ordinanza n.3769 del 15/05/2009 e successive modificazioni.
4. nessun componente del nucleo di coabitazione deve essere beneficiario, a causa del sisma, di altra abitazione, seppur provvisoria, nell'ambito di cui all'Art. 1. Non sono considerate altre abitazioni le sistemazioni nei campi, quelle alberghiere e residenziali emergenziali, bensì le abitazioni di tipo durevole, quali le abitazioni derivanti da donazioni o da interventi della Protezione Civile, nei Comuni dell'ambito di cui all'Art.1

Articolo 5 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO PRIORITARIO

Al fine di poter individuare il fabbisogno prioritario e durevole e al fine di poter determinare con certezza la tipologia e la distribuzione territoriale circa le abitazioni richieste e indispensabili, il Comune e la Protezione Civile provvederanno all'apertura di una apposita procedura.

I nuclei aventi i requisiti di cui all'Art.4 sono tenuti a compilare l'apposita “Dichiarazione sostitutiva della certificazione ai fini della determinazione dei fabbisogni alloggiativi per i cittadini con abitazioni dichiarate di classe E o F o in zona rossa” anche per poter successivamente partecipare alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di un alloggio durevole.

2 abitazioni raggiungibili soltanto attraverso zone interdette al transito per rischio crolli.

3 A titolo di esempio non è giudicata idonea all'abitazione la proprietà: a) su cui gravi un diritto reale altrui, b) abbia dimensioni inferiori alla misura minima abitativa (cfr. ord. 3769, c) sia in comproprietà con altri soggetti e le dimensioni della propria quota siano inferiori alla misura minima abitativa, **d) non sia accessibile per presenza di barriere architettoniche non facilmente eliminabili per i nuclei con componenti disabili (es. è barriera architettonica non facilmente eliminabile la carenza di ascensore a norma in una unità immobiliare posta ai piani rialzati).**

Articolo 6 – PREFERENZA CIRCA LA TIPOLOGIA E LA LOCALIZZAZIONE DELL'ABITAZIONE RICHIESTA.

I nuclei, all'atto della presentazione della richiesta, possono esprimere la preferenza circa la tipologia inerente la sistemazione abitativa e, nel caso del Piano C.A.S.E. l'ordine di preferenza rispetto alle localizzazioni dei villaggi del piano stesso

Sulla base di tali indicazioni sarà possibile modulare, da parte degli organi competenti, una risposta abitativa confacente il fabbisogno realmente emergente.

Articolo 7 – MODULI PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA I FABBISOGNI ALLOGGIATIVI

Il modulo per la dichiarazione sostitutiva, predisposto per lettura ottica, è disponibile presso gli uffici del Comune di L'Aquila e dalla Protezione Civile. Il modulo è inoltre disponibile sul sito del Comune di L'Aquila e della Protezione Civile, nei Com, nei COI di Giulianova, Montesilvano e Ortona.

Articolo 8 – PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La dichiarazioni sostitutiva circa il fabbisogno alloggiativo va presentata e sottoscritta dal “capofamiglia” di ogni nucleo familiare e da tutti i singoli partecipanti al nucleo di coabitazione e deve essere presentata, **corredata da copia del documento di identità** al Comune di L'Aquila, presso il Servizio “Emergenza Sisma – Assistenza e Politiche Abitative” anche a mezzo spedizione, **per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni avrà scadenza (non inferiore ai 10 gg lavorativi dalla data di pubblicazione).

Articolo 9 – DETERMINAZIONE COMPLESSIVA DEL FABBISOGNO PRIMARIO.

Sulla base delle dichiarazioni sopraggiunte, la Protezione Civile e il Comune dell'Aquila verificheranno il fabbisogno primario complessivo, la sua distribuzione per tipologia abitativa e per localizzazione e, sulla base di tali indicazioni, provvederanno, ognuno per quanto di competenza e in stretto e continuo coordinamento, all'individuazione di soluzioni abitative per la totalità dei nuclei che hanno presentato richiesta ed aventi i requisiti di cui all'Articolo 4.

Articolo 10 – FABBISOGNO ULTERIORE

Potranno, solo in una seconda fase, presentare domanda attraverso differente procedura e modulistica, per l'assegnazione di un modulo abitativo provvisorio, o di un alloggio offerto in affitto tramite assegnazione, anche i nuclei di coabitazione i quali, pur non possedendo il complesso dei requisiti di cui all'Art. 4, tuttavia non abbiano abitazione classificata A ed effettivamente idonee all'abitazione, sita all'interno del Comune di L'Aquila.

Il FABBISOGNO ULTERIORE, sarà aggiunto al FABBISOGNO PRIMARIO di cui all'Articolo 5 e soddisfatto nei limiti della eventuale disponibilità residua di alloggi.

Articolo 11 - INCOMPATIBILITÀ DEI BENEFICI.

In caso di assegnazione di una abitazione:

- a. ogni componente del nucleo di coabitazione che abbia avviato la procedura per la realizzazione di un manufatto temporaneo nel Comune dell'Aquila, ai sensi della delibera di C.C. n. 58 del 25 maggio 2009, o nei Comuni appartenenti all'ambito di cui all'Art. 1, è tenuto alla immediata rimozione del manufatto, pena la decadenza dell'assegnazione.
- b. ogni componente del nucleo di coabitazione che abbia stipulato contratti di affitto, con oneri a carico della protezione civile, al di fuori dei Comuni dell'ambito di cui all' Art. 1, all'atto di assegnazione dell'abitazione perde il diritto all'abitazione con affitto a carico della P.C.
- c. ogni componente del nucleo di coabitazione perde il diritto al contributo di autonoma sistemazione all'atto dell'assegnazione del modulo abitativo.

Articolo 12 – PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE.

Fatto salva la necessità di reperire una sistemazione per la copertura dell'intero fabbisogno alloggiativo, il Comune di L'Aquila ritiene che per l'individuazione di priorità temporali nell'assegnazione delle abitazioni via via disponibili, sia indispensabile tener conto della necessità di ridurre il fenomeno del pendolarismo, dando dunque priorità ai nuclei che hanno maggiori difficoltà nel conciliare la propria condizione con la distanza dalla città dell'Aquila. Per tali motivazioni il Comune di L'Aquila ritiene indispensabile dare priorità nell'assegnazione ai nuclei aventi figli in età scolare e universitaria, ai nuclei con componenti aventi disabilità ed in particolare con handicap grave, ai nuclei con componenti lavoratori nella Regione Abruzzo e ai nuclei con componenti ultra 75enni, nonché di tener conto del particolare disagio per i nuclei monoparentali con figli minori e per i nuclei aventi avuto vittime a causa del sisma.

Articolo 13 - PUNTEGGI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ TEMPORALI.

Ai fini della codificazione delle priorità di cui all'Articolo 12, il Comune dell'Aquila, anche per favorire una trasparente assegnazione, propone le seguenti assegnazioni di punteggi per l'individuazione di un punteggio complessivo del nucleo di coabitazione.

Titolo	punti	
Numerosità nucleo (punteggio A)		
Nucleo di coabitazione	1	punto per ogni componente
Componenti lavoratori (punteggio B)		
Componenti Lavoratori ⁴	1,5	punto per ogni lavoratore
Componenti con Età Scolare/Universitaria e Componenti Anziani ⁵ (punt. C)		

⁴ Lavoratori nel territorio della Provincia dell'Aquila, di ogni tipologia, al 5 Aprile o all'atto di presentazione della domanda, ivi compresi lavoratori in cassa integrazione, mobilità collettiva ex L. 223/91.

⁵ L'età anagrafica viene calcolata alla data del 1 Agosto 2009. **Nella fascia pre-obbligo sono inclusi i nati che, alla predetta data, abbiano superato i tre mesi di gestazione.**

fascia pre-obbligo	4	Per ognuno fino a 5 anni
fascia obbligo scolastico ⁶	3	Per ognuno da 6 a 16 anni
fascia scolastica post-obbligo ⁷	2	Per ognuno da 17 a 19 anni
Fascia Universitaria – iscrizione UAQ e A.F.A.M.	1,5	per ogni iscritto ⁸
Quarta età	1,5	da 75 a 84
Oltre	2	Da 85 in su
Disabilità (punteggio D)		
Handicap grave ⁹	5	per ogni componente
Invalidità-disabilità 100% ¹⁰	1	Per persona
Nuclei con vittime del sisma (punteggio E)		
Nucleo familiare anagrafico con vittima del sisma interno allo stato di famiglia.	5	Per vittima
Nuclei monoparentali (punteggio F)		
Nucleo monoparentale con figli minori ¹¹	3	Per nucleo familiare

Residenza o stabile domicilio (Punteggio G)

Residenza o stabile domicilio ultradecennale del nucleo familiare nel comune dell’Aquila	Punti 2	Per nucleo familiare
Residenza o stabile domicilio ultraquinquennale del nucleo	Punti 1	Per nucleo

6 L'effettiva iscrizione ad una scuola con direzione didattica sita nel territorio del Comune dell'Aquila va certificata all'atto dell'assegnazione dell'abitazione.

7 L'effettiva iscrizione e frequenza ad una scuola sita nel territorio del Comune dell'Aquila va certificata all'atto dell'assegnazione dell'abitazione.

Vanno considerati in questa fascia anche coloro i quali, pur avendo superato la soglia dei 19 anni, risultino tuttavia iscritti già alla data del 5 Aprile ad una scuola sita nel territorio del Comune dell'Aquila e autodichiarino, con successiva certificazione, l'iscrizione per l'anno scolastico 2009/2010.

8 Università degli studi dell'Aquila, Accademica delle Belle Arti dell'Aquila, Conservatorio dell'Aquila. Massimo 25 anni per triennale, 26 master primo livello, 27 per specialistica o spec.c.u 5 anni, 28 specialistica c.u 6 anni, master di secondo livello, 29 anni dottorato di ricerca, ssis, 30 scuola di specializzazione. L'iscrizione all'anno accademico 2009/10 va autodichiarata e regolarizzata e certificata all'atto dell'assegnazione dell'abitazione.

9 Handicap grave, compagno o terapie continuative clinicizzate (chemioterapia, radioterapia, emodialisi,)

10 Non cumulabile per chi usufruisce dei 5 punti dell'handicap grave

11 Condizione in essere alla data del 5 Aprile 2009 e che presenti domanda come nucleo familiare, fatto salva la possibilità di ricongiunzione, attraverso coabitazione, di anziani o altri parenti entro il II° del componente genitore.

familiare nel comune dell'Aquila		familiare
----------------------------------	--	-----------

Proprietà dell'abitazione (Punteggio H)

Proprietà dell'abitazione	Punti 2	
----------------------------------	----------------	--

Articolo 14 – GRADUATORIA

Sulla base delle dichiarazioni pervenute si provvederà a stilare la graduatoria per i nuclei in conformità ai punteggi individuati secondo i criteri di cui all'art 13.

Il punteggio sarà determinato dalla somma dei punteggi prodotti da tutti i membri del nucleo di coabitazione (A+B+C+D+E+F+ **G+H**).

Per ogni componente i punteggi inseriti nella stessa tipologia, ovvero etichettati con medesima lettera, non sono cumulabili.

In caso di punteggi ex-aequo si propongono le seguenti ordinate priorità:

- 1. Presenza di componente con Handicap grave.**
- 2. Rapporto di proprietà con l'abitazione di dimora.**
- 3. Nucleo monoparentale.**
- 4. Numero dei figli minori.**
- 5. Minore età dei figli minori.**
- 6. Invalidità-disabilità 100%**
- 7. Numero dei componenti ultra75enni.**
- 8. Maggiore età di anzianità dei componenti ultra75enni.**
- 9. Numero dei componenti lavoratori.**
- 10. Maggiore età media del nucleo di coabitazione.**

Art.15 PEZZATURE ED ASSEGNAZIONI

Ogni nucleo di coabitazione concorre all'assegnazione con nuclei aventi lo stesso numero di componenti.

Ogni abitazione disponibile dovrà essere assegnata al nucleo con maggior punteggio tra quelli con numero di componenti compatibili con la dimensione dell'abitazione.

La graduatoria, sulla base dei punteggi e dell'espressione delle preferenze, è automatica.

Affinché l'assegnazione divenga esecutiva il nucleo dovrà produrre tutte le certificazioni indispensabili ulteriori quali:

- a) l'avvenuta iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado site nel territorio comunale, ivi compresa la certificazione di frequenza per la fascia scolastica post-obbligo;
- b) le certificazioni attestanti l'handicap grave dichiarato (verbale Commissione 104 ex. L 104/1992) o, nel caso di invalidità, la certificazione attestante la percentuale di invalidità;
- c) la documentazione comprovante la stabile dimora di cui all'Art.2;
- d) la regolarizzazione dell'avvenuta iscrizione all'Università degli studi dell'Aquila, ovvero alle istituzioni AFAM di L'Aquila, per l'anno accademico 2009/2010;

e) il contratto di locazione avente data certa a norma di legge anteriore al 6 Aprile.

Articolo 16 - OBBLIGO DI DIMORA STABILE

Il nucleo di coabitazione assegnatario dovrà effettivamente dimorare presso l'abitazione assegnata.

Un mancato utilizzo da parte del nucleo di coabitazione dell'abitazione assegnata produrrà la revoca di diritto dell'assegnazione.

Articolo 17 - PROVVISORIETÀ DELLA GRADUATORIA E DELLE ASSEGNAZIONI

Le graduatorie non avranno valore permanente e le assegnazioni avranno sempre un carattere di provvisorietà, non producendo alcun diritto circa l'abitazione assegnata.

L'assegnazione e l'utilizzo del modulo abitativo non comportano il sorgere di alcun diritto reale (es: proprietà) da parte dell'assegnatario.

Il nucleo di coabitazione è tenuto a comunicare immediatamente ogni modifica riguardante i requisiti di cui all'Art. 4, nonché i requisiti generanti il punteggio di cui all'Art.13, fatto salvo per l'età anagrafica.

L'Amministrazione procederà ad una revisione annuale delle graduatorie rispetto ai requisiti generanti il punteggio.

L'Amministrazione procederà altresì ad una verifica costante della sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 4

La perdita dei requisiti di cui all'Articolo 4, ivi compresa la modifica dello stato dell'abitazione principale, provoca l'immediata cancellazione dalle graduatorie con conseguente ed immediata perdita del diritto all'assegnazione. In caso di avvenuta assegnazione la perdita dei requisiti di cui all'Art. 4 comporta la decadenza di diritto dall'assegnazione.

Il Comune potrà determinare successivamente, con apposita regolamentazione, le modalità di una eventuale futura contribuzione per l'uso dell'abitazione provvisoria.

I nuclei assegnatari dell'abitazione e la cui abitazione di residenza o stabile dimora non sia di proprietà, non potranno comunque beneficiare dell'assegnazione dell'abitazione provvisoria per più di 24 mesi, di cui massimo 12 a titolo gratuito.

Articolo 18 - VARIAZIONE NUMERICA DEL NUCLEO DI COABITAZIONE

Le modifiche numeriche dei componenti del nucleo di coabitazione, determinano la sostituzione del modulo abitativo assegnato con altro adeguato alla nuova consistenza numerica, nei limiti delle disponibilità abitative.

Articolo 19 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE - CASI E PROCEDURA

La perdita dei requisiti di cui all' articolo 4, ivi compreso il recupero dell'agibilità dell'abitazione principale o la possibilità di accesso se in zona rossa, comporta la decadenza di diritto dall'assegnazione.

L'Amministrazione provvederà a notificare la decadenza dall'assegnazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite messo comunale, concedendo all'assegnatario 30 giorni per il trasloco. In caso di mancata esecuzione, si procederà d'ufficio, con spese a carico dell'assegnatario. Non saranno ammesse dilazioni nell'esecuzione del provvedimento di sgombero.

